

**Informativa sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa
da rendere in conformità all'art. 133, comma 2, lettera a) del Regolamento intermediari della Consob
adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018**

Il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di stipula di un nuovo contratto o di qualsiasi operazione avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa consegna o trasmette le informazioni di cui all'art. 133, comma 2 lettera a) del Regolamento Intermediari della Consob adottato con delibera n°. 20307 del 15 febbraio 2018 solo in caso di successive modifiche delle stesse.

Informazioni sul soggetto / intermediario abilitato alla distribuzione assicurativa

Cassa Raiffeisen Bassa Atesina Soc. Coop. Sede legale: Via Benjamin Franklin 6 – 39055 Laives (BZ)

Numero iscrizione al RUI: D000051310 (Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Recapiti telefonici: 0471/592500

Posta Elettronica: cra.bassa-atesina@raiffeisen.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): pec08114@raiffeisen-legalmail.it

Sito web attraverso la quale è promosso o svolta l'attività **(ove esistente)**: www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina

SEZIONE I - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

L'intermediario assicurativo, con riguardo al contratto proposto / all'operazione proposta, dichiara:

- a. Di non essere detentrica di partecipazioni dirette o indirette pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voti delle imprese di assicurazioni delle quali offre il prodotto;
- b. Che le imprese di assicurazione o le imprese controllanti le imprese di assicurazioni stesse, di cui sono offerti i prodotti, non sono detentrici di partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.
- c. Che intrattiene rapporti di gruppo e/o di affari con le società leasing RK Leasing s.r.l., RK Leasing 2 s.r.l. e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A..
- d. Che Raiffeisen Servizi Assicurativi S.r.l. intrattiene rapporti di gruppo e/o di affari con le società leasing RK Leasing s.r.l., RK Leasing 2 s.r.l. e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A..

SEZIONE II– Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa che:

- a. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa o all'Impresa di Assicurazioni, con le modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo consegnato in occasione della sottoscrizione del contratto;
- b. Inoltre, ha la facoltà, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa di Assicurazione nel termine di legge, di rivolgersi rispettivamente alla Consob (per contestazioni relative all'operato del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa) o all'IVASS (per contestazioni relative all'operato dell'Impresa di assicurazioni), con le modalità indicate nel DIP aggiuntivo consegnato in occasione della sottoscrizione del contratto;
- c. È facoltà per il contraente di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

- d. Il Contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, con le modalità indicate nel DIP aggiuntivo consegnato in occasione della sottoscrizione del contratto.

SEZIONE III Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.